

Dichiarazione sul salario giusto per bonus donne, giovani e ZES 2026

Il datore dovrà affermare nella richiesta di corrispondere un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo

/ Daniele SILVESTRO

Gli artt. 1, 2 e 3 del DL 62/2026 introducono **tre incentivi** per l'assunzione a tempo indeterminato, effettuate nel 2026, di donne (bonus donne 2026), giovani (bonus giovani 2026) e di disoccupati (bonus ZES 2026).

Tali incentivi consistono in un esonero del **100%** dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro, con una durata e un importo massimo mensile che variano in relazione a diversi fattori.

L'INPS ha dettato le prime istruzioni operative con le circolari nn. [55](#), [56](#) e [57](#) del 14 maggio 2026, annunciando la pubblicazione di un ulteriore messaggio con il quale verrà comunicato la **messa a disposizione** del modulo di istanza di ammissione al beneficio. Il **modulo** da utilizzare è reperibile sul sito dell'INPS, nella sezione denominata:

- "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus donne 2026", per il bonus donne 2026 ex art. 1 del DL 62/2026;
- "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus giovani 2026", per il bonus giovani 2026 ex art. 2 del DL 62/2026;
- "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus ZES 2026", per il bonus ZES 2026 ex art. 3 del DL 62/2026.

Nel modulo di istanza on line i datori di lavoro interessati dovranno fornire una **serie di informazioni**. Si tratta, in particolare:

- dei dati identificativi dell'**impresa** (compreso il numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l'assunzione incentivata ai fini dell'accesso al bonus ZES 2026);
- dei dati identificativi del **lavoratore** o della **lavoratrice** nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato (e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione ai fini dell'accesso al bonus ZES 2026);
- della tipologia di **classe di svantaggio** del soggetto (per i bonus donne e giovani 2026);
- della tipologia di **contratto di lavoro** sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro;
- della **retribuzione media mensile** che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR [445/2000](#), con la quale il medesimo esclude il **cumulo** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanzia-

mento con riferimento al singolo soggetto;

- la Regione e la Provincia di esecuzione effettiva della **prestazione lavorativa** (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo), per il bonus ZES 2026.

Una delle novità di interesse (e molto dibattuta) riguarda la condizione prevista dall'[art. 7](#) comma 5 del DL 62/2026, in base alla quale la legittima fruizione dei tre bonus in argomento è subordinata all'applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al **trattamento economico complessivo** definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

Per effetto di ciò, in sede di domanda, il datore dovrà **dichiarare** di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dall'art. 7 del DL 62/2026.

Una volta ricevuta la domanda, l'INPS provvede a calcolare l'**ammontare del beneficio** spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta, consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta (relativamente al rispetto della c.d. "clausola Deggendorf"), fornire un riscontro in merito all'accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Qualora la domanda sia inviata per un'**assunzione in corso**, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, mediante comunicazione in calce al modulo, l'INPS fornisce l'**esito di accoglimento** con il riconoscimento dell'importo spettante.

Diversamente, qualora l'istanza sia inviata per un'assunzione **non ancora effettuata**, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite PEC o e-mail (e una notifica nell'area "MyINPS"), con le quali invita a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di **10 giorni**. L'INPS accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.